

Pubblica selezione per il conferimento di tre assegni di ricerca di durata triennale ai fini dello studio e l'applicazione dei metodi di caratterizzazione morfo-fisiologica su varietà locali e della raccolta, accertamento e conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche agrarie di specie ortive della regione Campania nell'ambito del progetto Agrigenet "Network per la salvaguardia e la gestione delle risorse genetiche agro-alimentari campane"

Art. 1

(Oggetto della selezione)

E' indetta una selezione pubblica per il conferimento di tre assegni di ricerca di durata triennale ai fini dello studio e l'applicazione dei metodi di caratterizzazione morfo-fisiologica su varietà locali e della raccolta, accertamento e conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche agrarie di specie ortive della regione Campania da svolgersi in collaborazione con le strutture della Sezione di Battipaglia nell'ambito del progetto Agrigenet "Network per la salvaguardia e la gestione delle risorse genetiche agro-alimentari campane," sotto la responsabilità scientifica della d.ssa Romana Bravi.

Art. 2

(Durata e importo dell'assegno)

La durata di ciascun assegno di ricerca è prevista in trentasei mesi, salva prosecuzione nei limiti stabiliti dalla legge, ove fossero preventivamente rese disponibili ulteriori risorse.

L'importo annuale dell'assegno, al netto degli oneri a carico dell'Ente, è stabilito in € 17.000,00.=. Tale importo, da erogarsi in rate mensili posticipate di tre mesi è comprensivo del contributo previdenziale a carico dell'interessato previsto dall'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, mentre è esente da prelievo fiscale IRPEF applicandosi le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni. L'importo medesimo non comprende l'eventuale trattamento economico per trasferte, in Italia o all'estero. Laddove tali trasferte, con provvedimento del dirigente delegato, fossero ritenute necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca, il relativo trattamento economico verrebbe determinato nella misura corrispondente esclusivamente ai rimborsi delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto.

La copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi è a carico del titolare dell'assegno che deve fornire adeguata documentazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'Ente, da Università e da altri enti e istituzioni di ricerca, con assegni e sovvenzioni di analoga natura. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca per l'attuazione di scopi istituzionali, è esclusa la compatibilità con lo svolgimento di altre attività di lavoro autonomo o subordinato.

Art. 3

(Requisiti per l'ammissione alla selezione)

Per partecipare alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di laurea specialistica in corsi di studio nella classe delle lauree in scienze agrarie, purchè attinenti alla ricerca in oggetto del bando, conseguiti presso Università (o istituti superiori italiani) o titolo analogo conseguito presso Università o Istituti Superiori stranieri dichiarato equipollente da una Università o Istituto Superiore italiano o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- b) curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento della ricerca.

Art. 4

(Modalità per la presentazione delle domande di ammissione)

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. all'Attività di Gestione ex ENSE – Servizi Amministrativi, via Ugo Bassi 8 – 20159 Milano entro il termine perentorio del **31 dicembre 2010**. Della data di inoltro fa fede il timbro postale. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non vengono prese in considerazione. Vengono dichiarate inammissibili le domande non firmate e quelle spedite oltre il termine.

Le domande possono essere formulate anche mediante posta certificata all'indirizzo **servizi.amministrativi@pec.ense.it** purchè effettuate con firma valida ai sensi delle normative vigenti.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi, o disguidi postali o telegrafici, riguardanti le proprie comunicazioni ai candidati, né per il caso di mancato, o ritardato, recapito di comunicazioni dirette ai candidati che fosse da imputare ad omessa, o tardiva, segnalazione di cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, né, infine, per la dispersione di comunicazioni imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

I candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio.

Nella domanda deve essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere previamente comunicata all'Ente.

Gli aspiranti devono allegare alla domanda, con le formalità disposte nel successivo articolo 5:

1. certificato di laurea in carta libera, con votazione dei singoli esami e valutazione finale eventualmente anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2. curriculum della propria attività scientifica e professionale;
3. elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;

4. elenco delle pubblicazioni.

Art. 5

(Titoli valutabili e pubblicazioni)

Tutti i documenti e titoli evidenziati nella domanda e nel curriculum che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione devono essere presentati in originale, o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 19, 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa". E' possibile altresì produrre, qualora il titolo da dichiarare sia uno di quelli previsti nell'elenco di cui al citato articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione. Le dichiarazioni sopra indicate, devono essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea (articolo 3, comma 1 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall'articolo 3, commi da 2 a 4, del DPR medesimo.

Art. 6

(Colloquio)

Il colloquio si tiene a Battipaglia in Loc. Corno D'Oro – SS 18 Km. 77,700 - Battipaglia (SA).

I candidati ammessi riceveranno, almeno venti giorni prima, comunicazione circa la data e l'ora della prova.

Il colloquio verte sulle conoscenze del candidato in materia di risorse genetiche agrarie, vegetali, di caratterizzazione varietale con particolare riferimento alle varietà locali di specie ortive e metodologia statistica, nonché sull'accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese.

Art. 7

(Esclusione dalla selezione)

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore Generale.

Art. 8

(Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice è composta dalla d.ssa Romana Bravi, dalla d.ssa Elisabetta Frusciante e dalla d.ssa Loredana Sigillo e può essere modificata con provvedimento del Direttore Generale.

Nella prima riunione, la Commissione elegge al proprio interno un presidente, stabilendo il componente che svolge anche le funzioni di segretario.

Non è previsto alcun compenso per la partecipazione ai lavori della Commissione, che devono essere svolti durante la normale attività lavorativa.

Art. 9

(Modalità di selezione e graduatoria)

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante valutazione dei titoli e colloquio. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 punti per il colloquio.

La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, determina i criteri di massima per la valutazione dei titoli, tenendo presente, in modo particolare, la valutazione del titolo di dottore di ricerca (il cui conseguimento nel settore disciplinare del programma di ricerca deve essere valutato dieci punti), dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.

Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nel giorno fissato sono dichiarati decaduti dalla selezione. All'inizio del colloquio viene fornita indicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Le eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al colloquio non possono essere rimborsate.

Al termine della seduta relativa al colloquio, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato nel colloquio stesso. L'elenco sottoscritto dai membri della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame. La Commissione, quindi, redige una relazione sull'attività svolta e la graduatoria, preferendo, a parità di merito, il candidato più giovane.

La graduatoria di merito, a cui accedono coloro che hanno conseguito un punteggio minimo di quaranta punti, viene approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è pubblicata, mediante affissione all'albo delle Sezioni.

Previa richiesta, i partecipanti alla selezione sono informati dell'esito della selezione mediante comunicazione scritta.

Nel caso in cui uno dei candidati vincitori della selezione, riportando un punteggio non inferiore a quaranta punti, rinunci all'assegno, quest'ultimo viene conferito al candidato che segue in graduatoria, purché il punteggio risulti superiore a quaranta punti.

Art. 10*(Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto)*

Il contratto mediante il quale viene realizzata l'attività di ricerca indica, tra l'altro, la data di inizio dell'attività di ricerca. Entro il termine assegnato, i vincitori della selezione devono restituire una copia del predetto contratto, controfirmato per accettazione.

L'attività del titolare dell'assegno ha carattere continuativo e coordinato rispetto alla complessiva attività dell'Ente.

Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, sono consentiti in caso di maternità, o di malattia. L'interruzione dell'attività prevista, motivata da maternità, malattia o altri contingenti impedimenti personali di durata superiore a trenta giorni, comporta la sospensione della erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa. Il termine finale di scadenza dell'assegno di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione, sempre che la posticipazione sia consentita dai termini stabiliti per la definizione dei risultati della ricerca.

La sospensione dell'attività di ricerca e la relativa ripresa sono segnalate dal tutor.

In caso di interruzioni, anche frazionate, superiori a tre mesi, elevati a sei mesi nei casi derivanti da maternità, il contratto si risolve di diritto, venendo meno l'interesse dell'Ente alla prosecuzione della collaborazione scientifica. Il contratto prevede, tra l'altro, l'assenza di vincoli di subordinazione e di orario ma l'obbligo della conduzione della ricerca in rapporto col tutor designato dal responsabile della ricerca.

Prima di dare inizio all'attività di ricerca, il titolare dell'assegno deve presentare copia di una polizza assicurativa, stipulata a proprie spese, per la responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni sul lavoro. Nel caso in cui il titolare dell'assegno sia dipendente di una pubblica amministrazione, prima di dare inizio all'attività di ricerca deve presentare copia del provvedimento di collocamento in aspettativa senza assegni.

Al titolare dell'assegno che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, previa diffida, può essere rescisso il contratto su proposta del responsabile della ricerca. Lo scioglimento del vincolo contrattuale non esonera il titolare dell'assegno dall'obbligo del risarcimento del danno provocato all'Ente a causa del ritardo nell'espletamento dell'attività.

Qualora il titolare dell'assegno, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci all'assegno, deve darne tempestiva comunicazione al responsabile della ricerca. In assenza di comunicazione o in caso di comunicazione inadeguata è riconosciuto all'Ente un risarcimento per l'interruzione indebita dell'attività.

Art. 11

(Valutazione dell'attività di ricerca)

L'attività di ricerca è condotta con la supervisione di un tutor individuato, tra i ricercatori e primi ricercatori dell'Ente, dal responsabile della ricerca. Ove lo ritenga, lo stesso responsabile della ricerca può assumere le funzioni di tutor.

Al tutor spetta anche l'onere di inoltrare al responsabile della ricerca dopo il primo bimestre e allo scadere dei tre trimestri successivi una relazione sull'andamento della attività formativa; copia delle relazioni viene trasmessa ai Servizi Amministrativi. Il pagamento finale deve essere preceduto anche dalla tesi del titolare dell'assegno sulla ricerca condotta.

Il responsabile della ricerca valuta la tesi con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva, essendovene le condizioni, si può procedere al rinnovo dell'assegno.

Art. 12

(Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal regolamento relativo al conferimento degli assegni di ricerca attualmente in vigore, nonché, per quanto concerne le norme procedurali inerenti la selezione, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

Milano, 26/11/2010